

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

Sede – denominazione – logo e acronimo, marchio

E' costituita un'Associazione culturale denominata "NAJS - No Art Just Sign".

L'Associazione ha sede in Firenze, via Romana, 30R, 50125, Firenze. L'Assemblea straordinaria dei soci potrà trasferire la sede in altro luogo. L'Associazione può svolgere attività anche in altre sedi sia sul territorio nazionale che internazionale.

La sede associativa potrà essere usata, oltre che per le riunioni degli Organi dell'Associazione, per organizzare incontri, mostre e dibattiti, nonché, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche quale sede di altre Associazioni culturali senza fini di lucro, di cui vengano ritenuti condivisibili o complementari gli scopi associativi.

I soci, con l'adesione all'Associazione, danno atto e riconoscono che Claudio Cantella è l'ideatore del logo e dell'acronimo NAJS, nonché del marchio "NAJS - No Art Just Sign", registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Bologna N.° BO2011C 001385, e che lo stesso ha registrato a proprio nome il sito internet <http://www.najs.it>.

Claudio Cantella con la firma del presente atto concede all'Associazione per il perseguimento del fine associativo, in utilizzo non esclusivo, il logo, l'acronimo, il marchio e il dominio del sito internet (<http://www.najs.it>).

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2

Oggetto sociale

L'Associazione svolge la propria attività senza limiti territoriali e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) organizzare eventi culturali in proprio e per conto terzi, a mero titolo di esempio: mostre di pittura, scultura e arti applicate; conferenze, dibattiti, incontri, seminari in ambito umanistico e scientifico; concerti, incontri musicali e performance teatrali;
- b) svolgere e promuovere attività di comunicazione, anche a mezzo stampa per eventi culturali in proprio e per conto terzi;
- c) curare e redigere pubblicazioni cartacee, cinematografiche e digitali in ambito umanistico, scientifico, saggistico e artistico, anche con lo scopo di promuovere il patrimonio sociale e culturale della città di Firenze in rapporto con la cittadinanza e il territorio;
- d) promuovere iniziative locali, nazionali o internazionali al fine di affermare e divulgare i valori dell'eccellenza, della creatività e dell'innovazione nelle scienze, le tecnologie, le arti, l'educazione, le professioni, le organizzazioni, l'economia, la società, la politica e le istituzioni;
- e) promuovere progetti educativi, in proprio o per conto terzi (istituzioni pubbliche e soggetti privati) nel territorio nazionale e internazionale, volti al sostegno, allo sviluppo e allo scambio culturale dei giovani, nelle forme più consone a valorizzare l'interdisciplinarietà e l'apertura verso il mondo della cultura e della formazione all'eccellenza.

Per il raggiungimento di tale scopo, l'Associazione potrà, in via esemplificativa, senza scopo di lucro e nel rispetto della normativa vigente:

- a) promuovere e sponsorizzare progetti, studi, esposizioni, conferenze, incontri, colloqui, seminari e ogni altro genere di evento;
- b) curare e far curare la pubblicazione, la stampa, la diffusione anche via Internet o con ogni altra modalità, di scritti, saggi, articoli aventi a oggetto, o attinenti lo scopo primario dell'Associazione;
- c) supportare in ogni forma, anche economica, ogni altra iniziativa o attività promossa o svolta in passato, nel presente o nel futuro da soggetti terzi, che l'Associazione reputi coerente con il proprio scopo primario e compatibile con lo svolgimento delle proprie altre attività;
- d) svolgere ogni altra attività che appaia necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo;
- e) raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o beneficenza;
- f) promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di sostenere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

L'Associazione si propone inoltre di cooperare con altri organismi ed enti che operano in settori affini.

Articolo 3

Durata

L'Associazione è costituita per una durata di 40 (quaranta) anni a far data dalla sua costituzione.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE-PATRIMONIO

Articolo 4

Soci

Possono diventare membri dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, che aderiscono agli scopi dell'Associazione e che intendono partecipare alla vita e alle responsabilità sociali.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

E' socio ordinario colui che, avendo svolto attività a favore dell'Associazione in via continuativa, ha fatto domanda di ammissione in qualità di socio ordinario e ha ottenuto l'accoglimento di tale domanda da parte del Consiglio Direttivo. I soci ordinari devono pagare la quota sociale annuale, hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali. L'ammontare della quota sociale dei soci ordinari è fissato dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

E' socio sostenitore colui che, in seguito alla partecipazione alla vita dell'Associazione, ha fatto domanda di ammissione in qualità di socio sostenitore e ha versato una quota associativa almeno pari al contributo minimo annuale. L'ammontare del contributo minimo annuale dei soci sostenitori è fissato dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci sostenitori non hanno diritto di

voto, non sono eleggibili a cariche sociali e devono sostenere finanziariamente l'Associazione con un contributo annuale almeno pari a quello minimo.

E' socio onorario colui che, per indubbie capacità scientifiche e culturali, viene nominato direttamente dal Consiglio Direttivo. Non è vincolato ad oneri relativi alle quote sociali, partecipa su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto e non è eleggibile a cariche sociali. Tuttavia, un socio onorario può essere nominato Presidente onorario dell'Associazione dal Consiglio Direttivo (si veda l'art. 12, comma 7).

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni prese dagli organi statutari. Il fatto di aderire comporta l'impegno a non partecipare ad iniziative incompatibili con gli scopi sociali. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

Per "quota associativa" si intende la quota annuale dei soci ordinari, o il contributo minimo annuale dei soci sostenitori (si veda l'art.4, commi 3 e 4). La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata; qualora l'iscrizione avvenisse nell'ultimo trimestre dell'anno la quota sarà pari alla metà.

Per gli anni successivi al primo, la quota deve essere versata entro il 1° marzo dell'anno stesso. Se il socio fosse in difetto verrà sollecitato, anche tramite comunicazione e-mail, al pagamento della quota che, se non versata entro 60 giorni dal sollecito, potrà determinare la decadenza del socio.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni, attività o eventi organizzati o promossi dall'Associazione, secondo le specifiche modalità fissate per ciascuna manifestazione, attività o evento.

Ciascun socio ordinario, in regola con il pagamento delle quote associative, ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

I soci ordinari o sostenitori, oltre al pagamento della rispettiva quota associativa annuale, sono tenuti al pagamento di eventuali contributi straordinari secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché delle quote richieste per la partecipazione a specifiche iniziative, salvo il diritto di recesso.

Articolo 6

Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere esclusi o decadere dall'Associazione per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2. per decadenza, nel caso in cui l'associato non provveda a versare le quote associative;
3. per decesso dell'associato;

4. per esclusione, qualora l'associato abbia compiuto atti contrari all'interesse dell'Associazione o lesivi della sua immagine e reputazione.

Articolo 7

Recesso

Il socio che intende recedere deve far pervenire conforme comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono esigere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso è sempre accettato, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove sia debitore nei suoi confronti per il versamento delle quote sociali.

TITOLO III **PATRIMONIO - BILANCIO**

Articolo 8

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito in un fondo comune nel quale confluiscono:

- a) il patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione
- b) le quote versate dai soci;
- c) i contributi e le elargizioni di persone fisiche, istituti, associazioni, persone giuridiche o enti pubblici o privati e aziende;
- d) i proventi delle iniziative sociali, a favore tanto dei soci che dei non soci, che il Consiglio Direttivo destinerà al patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione può ricevere donazioni e legati, e succedere.

Articolo 9

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

TITOLO III **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Articolo 10

Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 11
Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 4 ed è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ad essa devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e culturale dell'Associazione;
- b) il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale concluso;
- c) gli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

All'Assemblea ordinaria spetta inoltre l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione.

All'Assemblea straordinaria spetta deliberare circa le modificazioni del presente Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è fatta dal Presidente mediante lettera ordinaria spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della riunione, o con comunicazione tramite e-mail o via fax, o avviso affisso presso la sede dell'Associazione o pubblicato sul suo sito Internet, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dove si terrà l'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere diramata via fax, e-mail o pubblicazione sul sito Internet almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio ordinario ha diritto a un voto, purché in regola con il pagamento delle quote (si veda l'art. 5, comma 4). Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentati in regola con il pagamento delle quote, e vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sono prese con la presenza e il voto favorevole di almeno i 3/5 dei soci aventi diritto al voto e in regola col pagamento della quota. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati, sia pari ad almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e le relative decisioni sono prese dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le suddette modalità di costituzione e di voto dell'Assemblea straordinaria valgono anche per le modifiche dello Statuto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio anche mediante semplice delega sulla lettera di convocazione. Un socio non può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Delle adunanze viene redatto un verbale a cura di un consigliere o di un socio designato all'inizio della riunione.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e da 2 (due) a 6 (sei) consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio è rieleggibile.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di opportunamente delegare i poteri stessi e la firma sociale a uno o più dei suoi componenti. Spetta al Consiglio decidere insindacabilmente sull'ammissione dei soci ordinari.

Venendo a mancare uno o più Consiglieri durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli per cooptazione. I Consiglieri cooptati durano in carica sino alla prima Assemblea, che provvede alla loro conferma o all'elezione di nuovi Consiglieri che durano in carica per la durata naturale del Consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio e su iniziativa del Presidente o del Consigliere più anziano deve essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio entro 15 giorni dalle dimissioni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in difetto, dal consigliere più anziano di età, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano in carica mediante lettera ordinaria spedita a ciascuno dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o con comunicazione tramite e-mail o via fax, o avviso affisso presso la sede dell'Associazione o pubblicato sul suo sito Internet, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dove si terrà il Consiglio. In caso di urgenza, la convocazione può essere diramata via fax, e-mail o pubblicazione sul sito Internet almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere in presenza o in teleconferenza o mediante Internet. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno la maggioranza dei suoi membri. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura di un consigliere o di un socio designato all'inizio della riunione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario dell'Associazione, designato per la sua particolare rappresentatività in ordine all'oggetto e agli scopi dell'Associazione. Il Presidente onorario deve essere un socio ordinario o onorario. Il Presidente onorario resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che lo ha nominato ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo può affidare a un consigliere le funzioni di tesoriere.

Articolo 13

Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dell'Associazione che di terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze a uno o più consiglieri;
- d) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi o enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- f) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Articolo 14

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico dell'Associazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra gli associati o i non associati che si siano particolarmente distinti per la loro attività nei campi della cultura umanistica, storica, educativa, sociale, artistica o scientifica, o in campi comunque connessi con le attività istituzionali dell'Associazione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo nomina Coordinatore del Comitato Scientifico uno dei membri del Comitato stesso. Il Coordinatore deve essere un socio ordinario. Il Comitato Scientifico e il suo Coordinatore durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione alle attività che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove o realizza, direttamente o tramite terzi soggetti.

Il Coordinatore consulta i membri del Comitato Scientifico e convoca le riunioni del Comitato stesso, qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri.

La convocazione viene fatta mediante lettera ordinaria spedita a ciascuno dei membri del Comitato almeno cinque giorni prima della riunione, o con comunicazione tramite e-mail o via fax, o avviso affisso presso la sede dell'Associazione o pubblicato sul suo sito Internet, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dove si terrà il Comitato. In caso di urgenza, la convocazione può essere diramata via fax, e-mail o pubblicazione sul sito Internet almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Comitato Scientifico si possono tenere in presenza o in teleconferenza, o mediante Internet. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore del Comitato o, in difetto, dal membro più anziano di età. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Delle riunioni è redatto un verbale a cura di un membro del Comitato o di un socio designato all'inizio della riunione.

Alle riunioni del Comitato può partecipare anche il Presidente dell'Associazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglierà alla sua scadenza naturale o anticipatamente su deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o comunque per le cause previste dall'art. 27 del C.C.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nomina anche uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'organo di liquidazione, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità su deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme contenute negli eventuali regolamenti interni, alle norme di legge che regolano la materia, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.